

**TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA**

**Ricorso presentato il 12 dicembre 2005 — Klopfer/  
Commissione**

**(Causa F-118/05)**

(2006/C 60/96)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Matthias Klopfer (Berlino, Germania) [Rappresentante: avv. E. Pätzl]

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione ADMIN.B.2/D (05) 18479/EGL-ade del direttore dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 29 agosto 2005;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente ha partecipato al concorso EPSO/B/11/03 per la costituzione di un elenco di riserva di assistenti aggiunti (grado B5/B4) nel settore della correzione delle prove per la produzione di pubblicazioni.

La commissione di concorso decideva di escludere il ricorrente dalle prove di concorso, poiché questi aveva acquisito solo a tempo parziale l'esperienza professionale di tre anni richiesta, il che, secondo la commissione di concorso, non corrisponde ai requisiti.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce la violazione del principio di parità di trattamento, di cui all'art. 5 dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee. Inoltre, il tenore letterale del bando di concorso sarebbe ambiguo e, conseguentemente, il principio di autolimitazione dell'amministrazione sarebbe stato parimenti violato.

**Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — De Meerleer/  
Commissione**

**(Causa F-121/05)**

(2006/C 60/97)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgio) [Rappresentante: E. Boigelot, avocat]

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione della commissione di concorso generale EPSO/A/19/04 12 aprile 2005 di non accogliere la candidatura del ricorrente e, conseguentemente, di non ammetterlo al concorso né di procedere alla correzione della sua prova scritta;
- annullare la decisione della commissione di concorso 30 maggio 2005 recante diniego di decisione in ordine alla domanda di riesame del ricorrente 18 maggio 2005 nonché l'annullamento di ogni atto consecutivo e/o connesso;
- in quanto necessario, annullare la decisione dell'APN 2 settembre 2005, notificata al ricorrente il 14 settembre 2005, recante rigetto del reclamo del ricorrente, registrato il 13 giugno 2005 con numero di ruolo R/493/05;
- condannare la convenuta a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale e morale subito, un risarcimento valutato ex aequo et bono in EUR 25 000, con riserva di aumento o diminuzione nel corso del giudizio;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente ha partecipato al concorso generale EPSO/A/19/04 per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori di grado A7/A/6 nei settori specializzati dell'ingegneria civile, dell'ingegneria, della chimica/prodotti chimici/chimica industriale e del trasporto aereo. In esito al superamento dei test di preselezione, ha inviato alla EPSO il proprio atto di candidatura accompagnato dai documenti giustificativi richiesti. Successivamente all'esame del fascicolo, la commissione ha escluso il ricorrente dal concorso, in ragione dell'insufficiente esperienza professionale.